



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 11704

Del 02/08/2023

---

Identificativo Atto n. 4626

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

LEGGE 238/2016, ARTICOLO 10. AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DELLE UVE, DEI MOSTI E DEI VINI DELLA VENDEMMIA 2023. ISTANZE CONSORZIO VALTÈNESI, CONSORZIO GARDA DOC, CONSORZIO VINI MANTOVANI E CONSORZIO TUTELA LUGANA DOC

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

IL DIRIGENTE DELLA UNITÁ ORGANIZZATIVA FILIERE VEGETALI E ZOOTECNICHE,  
AGROAMBIENTE, NITRATI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, BONIFICA E IRRIGAZIONE E  
FITOSANITARIO

Richiamato il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, ed in particolare l'allegato VIII, recante disposizioni specifiche per le pratiche enologiche, che prevede, nella sezione:

- A, punto 1, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81;
- A, punto 2, il limite massimo di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di 1,5% vol. nella zona viticola C, zona in cui è classificata la Lombardia (appendice I all'allegato VII);
- B, le modalità per effettuare le operazioni enologiche dell'arricchimento;
- B, punto 6 che le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino a oltre il 13% vol., nella zona viticola CII, nella quale ricade la Lombardia, esclusa la provincia di Sondrio, e a oltre 12,5% vol., nella zona viticola CI, zona nella quale è classificata la provincia di Sondrio;
- B, punto 7 lettera b), in deroga al limite sopra indicato (sezione B - punto 6), che gli Stati membri possano portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello da essi determinato;

Visti:

- l'allegato VII Parte II del suddetto regolamento (UE) che definisce le categorie di prodotti vitivinicoli e stabilisce, al punto c) della categoria (1) Vino, un titolo alcolometrico totale non superiore al 15% vol., limite che tuttavia può essere superato per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;
- il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019,



## Regione Lombardia

---

recante le zone viticole, in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, e che abroga il regolamento (CE) n. 606/2009;

- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», ed in particolare l'articolo 10 comma 2, in cui viene stabilito che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP e DOP;
- il decreto ministeriale 9 ottobre 2012, n. 278 che detta «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli» e stabilisce, all'articolo 2, che le Regioni provvedano a:
  - autorizzare annualmente con proprio provvedimento l'arricchimento;
  - stabilire le eventuali deroghe per i vini a DO relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall'arricchimento;
  - autorizzare, ai sensi dell'allegato II, sezione A, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/934, l'arricchimento della partita(cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, individuando le zone e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico;
  - trasmettere copia dei provvedimenti di autorizzazione all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti-agro-alimentari (ICQRF), al suo Ufficio periferico competente per territorio e al Ministero per le politiche agricole, agroalimentari e forestali;

Viste le istanze presentate dal Consorzio Valtènesi del 1 agosto 2023, protocollo n. M1.2023.0166298, dal Consorzio Garda Doc del 1 agosto 2023 protocollo n. M1.2023.0166306, dal Consorzio Vini Mantovani del 2 agosto 2023 protocollo n. M1.2023.0166874 e dal Consorzio Tutela Lugana Doc del 31 luglio 2023 protocollo n. M1.2023.0165278, agli atti dell'Unità Organizzativa Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario, con le quali si chiede l'autorizzazione alla pratica dell'arricchimento dei mosti e dei vini per le produzioni DOC e IGT, e precisamente:

DOC: Riviera del Garda Classico, San Martino della Battaglia, Garda, Garda Colli



## Regione Lombardia

---

Mantovani e Lugana;

IGT: Benaco Bresciano e Alto Mincio;

segnalando, durante la stagione vegetativa della vite, condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge abbondanti che sono state causa di un rallentato sviluppo fenologico della pianta e della comparsa di malattie, quali l'oidio e la peronospora. Particolarmente intensa è stata la grandinata del 25 aprile nella zona di produzione della Doc Lugana, dove la distruzione dei giovani germogli, nei vigneti colpiti, ha causato un ricaccio tardivo di gemme secondarie, determinando uno sviluppo dei grappoli ritardato (fioritura 15/06). Anche negli altri areali le grandinate hanno provocato seri danni all'apparato fogliare, durante la fase fenologica di inizio invaiatura, che potrebbe essere causa di una riduzione di accumulo zuccherino nell'acino e di un ritardo di maturazione del grappolo. Infine, la pressione infettiva di peronospora sulle foglie sta causando ritardi sul processo di maturazione dei grappoli, da cui l'istanza di ricorrere alla pratica dell'arricchimento per sostenere il grado alcolico;

Visto il rapporto sull'andamento agrometeorologico, relativo alla vendemmia 2023, redatto dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), trasmesso il 26 luglio 2023 protocollo n. M1.2023.0163373;

Considerato che in Lombardia durante la stagione vegetativa della vite, come evidenziato dalla sopracitata analisi, la situazione meteorologica è stata caratterizzata da fasi con eccessi di pioggia che, nel periodo primaverile-estivo, in molti casi hanno assunto carattere temporalesco con precipitazioni intense e spesso accompagnate da grandine, con danni anche consistenti alla pianta. Tale situazione meteorologica ha altresì favorito l'insorgenza di patogeni fungini, in particolare oidio e peronospora;

Acquisita, altresì, una specifica relazione redatta dal Servizio Fitosanitario regionale, nella quale si descrive l'andamento fitosanitario dell'attuale campagna viticola, caratterizzata da un andamento meteorologico particolarmente caldo e siccitoso, nel periodo invernale, piovoso nel periodo primaverile - estivo che ha avuto grande influenza sullo sviluppo di alcune malattie della vite. Condizioni meteorologiche calde e umide alternate a fasi fresche e piovose hanno favorito la comparsa di oidio e di peronospora, di difficile contenimento. Maggiore incidenza delle patologie è stata registrata nelle aziende a conduzione biologica, a causa dell'utilizzo di prodotti a scarsa persistenza e facilmente dilavabili dalle piogge. Questi fattori avranno grande influenza sulla qualità delle uve;

Riscontrata pertanto la sussistenza, nel corso della stagione vegetativa della vite, di condizioni meteorologiche anomale per le quali si rende necessaria la pratica



## Regione Lombardia

---

dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli sopra citati, ottenuti in aree viticole della Lombardia di produzione di uve atte a divenire vini da tavola, vini IGT e vini DOC di seguito specificate, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

DOC: Riviera del Garda Classico, San Martino della Battaglia, Garda, Garda Colli Mantovani e Lugana;

IGT: Benaco Bresciano e Alto Mincio;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol. e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

Ritenuto di autorizzare il ricorso all'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, per le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette sopraindicate e per le varietà di vite di seguito indicate:

- Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling (Garda Spumante), Garganega Trebbiano di Soave;
- Gropello, Marzemino, Sangiovese, Barbera, Pinot Nero, Rebo, Merlot, Rondinella e Cabernet (Riviera del Garda Classico Rosé e Garda Rosé Spumante);

purché nessun componente della partita sia già stato arricchito e purché l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi l'1,5% vol.;

Ritenuto opportuno non avvalersi della possibilità prevista alla lettera B punto 7 dell'allegato VIII del regolamento UE n. 1308/2013, fissando quindi a 13% vol. il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine protetta;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Unità Organizzativa Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario, attribuite con la deliberazione della Giunta regionale n. 628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine previsto di 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 della l. 241/90;



## Regione Lombardia

---

### DECRETA

1. che per la vendemmia 2023 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti in talune aree viticole della Lombardia per la produzione di uve atte a divenire vini da tavola, vino IGT e vino DOC di seguito specificate, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

DOC: Riviera del Garda Classico, San Martino della Battaglia, Garda, Garda Colli Mantovani e Lugana;

IGT: Benaco Bresciano e Alto Mincio;

2. che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa, nel limite massimo di 1,5% vol., utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione;
3. di autorizzare il ricorso all'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, per le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette di cui al punto 1 del presente decreto, per le varietà di vite di seguito indicate:
  - Chardonnay, Pinot, Riesling, Garganega e Trebbiano di Soave;
  - Gropello, Marzemino, Sangiovese, Barbera, Pinot Nero, Rebo, Merlot, Rondinella e Cabernet;

Esse devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di 1,5 % vol, utilizzando saccarosio, mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione;

4. di fissare, ai sensi della lettera B punto 7 dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013, a 13% vol il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro - alimentari (ICQRF), al suo Ufficio periferico competente per territorio, al Consorzio Valtènesi, al Consorzio Garda Doc, al Consorzio Vini Mantovani e al Consorzio Tutela Lugana Doc;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione



## Regione Lombardia

---

Lombardia;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

ANDREA AZZONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge